

Prot. 15/2012

## **Proposta di un'azione normativa nazionale sull'accesso aperto**

### Premesse

- a) I prodotti della ricerca finanziata con fondi pubblici, realizzati dalle Università e dagli Enti pubblici di ricerca, sono per propria natura destinati alla massima circolazione e diffusione nella collettività;
- b) Internet e le reti telematiche hanno permesso di ridurre notevolmente i costi di produzione, riproduzione e diffusione della conoscenza, ad esempio attraverso le riviste e gli archivi digitali ad accesso aperto; ciononostante permangono barriere legislative e contrattuali che ostacolano la diffusione dei risultati della ricerca e il suo accesso libero da parte del mondo della ricerca e del pubblico in generale;
- c) Per questa ragione, sia a livello nazionale (ad es., Stati Uniti d'America) che europeo (Commissione Europea), che di enti finanziatori (ad es., Wellcome trust, Telethon), sono stati adottati provvedimenti normativi specificamente volti ad assicurare che i prodotti della ricerca finanziata con fondi pubblici, oltre a circolare attraverso gli ordinari canali di mercato (riviste con accesso a pagamento), siano resi liberamente e gratuitamente accessibili sulle riviste ad accesso aperto, sui *repository* istituzionali delle Università, degli Istituti di ricerca e degli Enti finanziatori nonché sugli archivi disciplinari.

Il grande successo della policy statunitense sull'accesso aperto dei *National Institutes of Health* è la dimostrazione di un'azione normativa portata avanti con beneficio della ricerca, per il progresso scientifico e tecnologico, incentivando così tutte le attività produttive. Anche in Gran Bretagna David Willetts, ministro dell'Università e della Scienza, ha dichiarato che entro il 2014 tutte le pubblicazioni finanziate con soldi pubblici saranno ad accesso aperto, anche al fine di razionalizzare la spesa pubblica attualmente stimata dallo stesso governo britannico in circa 200 milioni di sterline all'anno (cifra che si riferisce al costo sostenuto da Università ed Enti di ricerca per accedere, attraverso le piattaforme editoriali, alle proprie ricerche).

- d) L'Italia partecipa al movimento per l'accesso aperto con forte impegno anche a livello internazionale, essendo direttamente coinvolta – in molti casi come coordinatore – in progetti di ricerca europei in tale ambito. Pertanto, al fine di ottenere maggiore forza e credibilità a livello europeo e internazionale, si rende necessaria un'azione governativa che definisca la posizione del nostro Paese, in materia di accesso aperto ai prodotti della ricerca finanziata con fondi pubblici, per consentire un migliore allineamento con i competitor europei e internazionali. Alcuni enti privati finanziatori della ricerca presenti nel panorama nazionale (fra tutti, Telethon dal 2010, la Fondazione

Cariplo dal 2012) hanno approvato e messo in pratica con successo delle policy per l'accesso aperto ai risultati delle ricerche finanziate.

In Italia non esistono al momento norme di legge o di regolamento che disciplinino la facoltà dello Stato e degli Enti pubblici di diffondere sui propri siti istituzionali prodotti della ricerca pubblica protetti dal diritto d'autore, con la conseguenza che l'autore-dipendente pubblico, vincolato da contratti di edizione con esclusiva, a seguito di cessione di diritti all'editore, non possa ripubblicare o anche solo depositare nell'archivio istituzionale dell'ente e in archivi disciplinari le proprie opere, create grazie ai finanziamenti pubblici.

In Italia, già dal 2004, le Università e molte istituzioni di ricerca hanno mostrato grande sensibilità etica e politica verso i principi internazionali dell'accesso aperto e hanno sottoscritto la *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*. A rafforzare questa chiara presa di posizione, nei nuovi statuti e codici etici di numerosi atenei italiani – emanati a seguito della riforma Gelmini – è presente una clausola dedicata all'accesso pieno e aperto. In tale contesto, numerose Università ed Enti/Centri di ricerca hanno realizzato oltre 60 archivi istituzionali, sviluppati con software *open source*. Tuttavia, in assenza di obbligatorietà del deposito delle pubblicazioni negli archivi istituzionali accompagnato da una licenza in linea con i dettami della Dichiarazione di Berlino<sup>1</sup>, sancita da una normativa di carattere nazionale, qualsiasi volontaria sottoscrizione ai principi dell'accesso aperto, o qualsiasi altra iniziativa di buona volontà non possono garantire i risultati auspicati.

Un'altra criticità, rispetto allo sviluppo di un sistema nazionale di *repository* ad accesso aperto, è rappresentata dalla carenza di politiche nazionali in grado di sostenere lo sviluppo di un sistema informativo della R&S aperto e integrato, da utilizzare a supporto anche dei processi decisionali e di valutazione.

e) Si determina pertanto il paradosso che ricercatori e cittadini in generale siano costretti a pagare due volte per il medesimo servizio: quando finanziano, attraverso la fiscalità generale, la produzione dell'opera; e quando accedono alla medesima opera corrispondendo il prezzo imposto dai titolari (a titolo originario o derivativo) del diritto d'autore (gli editori), i quali blindano le ricerche limitandone l'accesso ai soli abbonati alle riviste da loro prodotte.

Peraltro, in questo quadro di generale crisi economica, i tagli sempre più consistenti ai *budget* di Biblioteche e Centri di documentazione e l'aumento continuo dei costi di abbonamento delle riviste, concorrono negativamente a limitare la diffusione dei risultati della ricerca.

f) La maggior parte degli editori internazionali consente già la possibilità di archiviare nei *repository* ad accesso aperto principalmente i *preprint* e *postprint* e, in alcuni casi, anche la versione pubblicata dei lavori di ricerca, imponendo talvolta un periodo di embargo.

---

<sup>1</sup> "L'autore(i) ed il detentore(i) dei diritti relativi a tale contributo garantiscono a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale (le pratiche della comunità scientifica manterranno i meccanismi in uso per imporre una corretta attribuzione ed un uso responsabile dei contributi resi pubblici come avviene attualmente), nonché il diritto di riprodurne una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale"

Le politiche degli editori relative *all'Open Access (OA)*, sono pubblicate nel database SHERPA/RoMEO mantenuto dall'Università di Nottingham (UK). Il 70% degli editori indicizzati in tale database consente una qualche forma di archiviazione (*preprint, postprint, pdf editoriale*).

Gli editori italiani hanno ancora una scarsa consapevolezza dell'esistenza di questo database e difficilmente vi figurano, salvo rare eccezioni. Tuttavia va sottolineato come, soprattutto, nel campo delle scienze umane e sociali molti editori non richiedano la cessione dei diritti lasciando così liberi gli autori di riutilizzare la propria opera, ad esempio, archiviandola in rete. Per gli editori che richiedono la cessione dei diritti il periodo di embargo proposto nel presente documento è sufficiente a tutelare gli interessi commerciali editoriali (capo a.2 della sezione Proposta di azione normativa da parte del MIUR).

g) La Commissione Europea, come già accennato, sta perseguendo una politica organica per lo sviluppo dell'accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca scientifica.

g.1) Numerosi enti finanziatori in Europa, tra cui *l'European Research Council e Science Europe*, sono attivamente impegnati nella definizione e nello sviluppo di programmi coordinati di finanziamento dell'OA.

g.2) Il 17 luglio 2012 la Commissione UE ha emanato la Raccomandazione "sull'accesso all'informazione e sulla sua conservazione" 2012/417/UE in GUCE L 194/39.

h) Nel "considerando" 6 della Raccomandazione del 17 luglio 2012 si legge: "Le politiche di accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici. Da tali politiche ci si attende un miglioramento delle condizioni in cui si effettua la ricerca; tale miglioramento, che si otterrebbe riducendo la duplicazione degli sforzi e il tempo dedicato alla ricerca delle informazioni e all'accesso alle stesse, permetterà di imprimere un'accelerazione al progresso scientifico e di agevolare la cooperazione entro e oltre i confini dell'UE. Le politiche di accesso aperto risponderanno anche agli appelli formulati nella comunità scientifica affinché vi sia un maggiore accesso all'informazione scientifica".

i) Nel "considerando" 8 della Raccomandazione del 17 luglio 2012 si legge: "I benefici derivanti da un accesso più ampio ai risultati della ricerca scientifica saranno avvertiti anche dalle imprese. Le piccole e medie imprese, in particolare, miglioreranno la propria capacità di innovazione. Le politiche riguardanti l'accesso all'informazione scientifica, quindi, dovrebbero anche agevolare l'accesso all'informazione scientifica per le imprese private".

l) Nel "considerando" 12 della Raccomandazione del 17 luglio 2012 si legge: "Le politiche che devono essere sviluppate dagli Stati membri dovrebbero essere definite a livello nazionale o subnazionale, in funzione della situazione costituzionale e della distribuzione delle responsabilità di elaborazione delle politiche sulla ricerca".

m) Nella Raccomandazione del 17 luglio 2012 la Commissione all'art. 1 raccomanda, tra l'altro, agli Stati membri di: "Provvedere affinché [...] sia assicurato un accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici quanto prima possibile, preferibilmente subito e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane".

n) Ancora nella Raccomandazione del 17 luglio 2012 la Commissione all'art. 1 raccomanda, tra l'altro, agli Stati membri di: "Provvedere affinché [...] il sistema delle carriere universitarie sostenga e premi i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca, in particolare assicurando l'accesso aperto alle loro pubblicazioni nonché sviluppando, incoraggiando e utilizzando nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori".

o) Nella Raccomandazione del 17 luglio 2012 la Commissione all'art. 2 raccomanda, tra l'altro, agli Stati membri di: "Provvedere affinché gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici attuino le politiche: definendo politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse, stabilendo piani di attuazione al livello di tali organismi di finanziamento [...].

p) Nella Raccomandazione del 17 luglio 2012 la Commissione all'art. 4 raccomanda agli Stati membri di "rafforzare gli interventi di conservazione delle informazioni scientifiche, attraverso la definizione e l'attuazione di policy, che includano anche l'individuazione delle responsabilità per la conservazione delle informazioni scientifiche e il relativo piano delle risorse finanziarie necessarie a garantire la *curation* e la *long term preservation* dei risultati della ricerca (dati primari della ricerca e tutti gli altri risultati incluse le pubblicazioni) [...].

q) Nella Raccomandazione del 17 luglio 2012 la Commissione all'art. 5 raccomanda agli Stati membri di "continuare a sviluppare infrastrutture tecnologiche che costituiscono la base del sistema di diffusione dell'informazione scientifica, attraverso:

- il sostegno alla realizzazione di infrastrutture dei dati scientifici per la diffusione della conoscenza [...];
- il rafforzamento delle infrastrutture a livello nazionale per l'accesso e la conservazione delle informazioni scientifiche, garantendo i finanziamenti necessari;
- il garantire la qualità e l'affidabilità delle infrastrutture prevedendo anche l'utilizzo di meccanismi di certificazione dei *repository*;
- il garantire l'interoperabilità tra le infrastrutture tecnologiche a livello nazionale e internazionale [...].

Date le premesse fin qui esposte, si sottopone la seguente proposta di azione normativa per le opportune azioni di regolamentazione del quadro nazionale italiano.

## Proposta di azione normativa da parte del MIUR\*

a.1 Prevedere nella normativa che disciplina tutti i progetti di ricerca finanziati dal MIUR (PRIN, FIRB, ecc.) una definizione di accesso aperto ricalcata sulla Dichiarazione di Berlino del 2003 nonché l'obbligo – a pena di non corresponsione del finanziamento – in capo ai ricercatori dell'istituzione finanziata (Università o Ente di ricerca o altro) di depositare con un licenza d'uso in linea con i dettami della Dichiarazione di Berlino [v. punto d) delle Premesse di questo documento] in un archivio istituzionale ad accesso aperto o, ove questo non esista, in un archivio disciplinare ad accesso aperto, una copia della pubblicazione in formato digitale, nella versione finale accettata dall'editore a seguito di revisione (*post print peer reviewed*) o nella versione pubblicata, quale risultato dell'attività di ricerca prodotta nell'ambito dei medesimi progetti. Questa condizione dovrebbe riguardare tutte le tipologie di pubblicazione (articoli su rivista, *atti di congresso*, libri, capitoli di libro, rapporti tecnici e di ricerca, dati della ricerca, ecc.) diffuse sia attraverso i canali commerciali che non commerciali, che attraverso quelli ad accesso aperto, allo scopo di poterle depositare, gestire e renderle accessibili attraverso gli archivi istituzionali/disciplinari *Open Access*.

La norma potrebbe prevedere che l'embargo della pubblicazione da parte degli editori sia regolamentato per un periodo di tempo compreso tra i 6 e i 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della pubblicazione da parte dell'editore.

La norma dovrebbe prevedere che la copia depositata negli archivi istituzionali ad accesso aperto, in base all'obbligo normativo qui trattato, sia utilizzata dall'Amministrazione pubblica per le procedure di valutazione della ricerca (ad es. procedure ANVUR) nonché per le procedure di carattere gestionale interno e per quelle concorsuali (ad es. Abilitazione Scientifica Nazionale), nella logica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

a.2. Proporre l'emanazione di una norma di legge – ispirata al modello dell'art. 37 della *Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación* spagnola – che, a fronte di un finanziamento alla ricerca da parte dello Stato, ponga una definizione di accesso aperto ricalcata sulla Dichiarazione di Berlino del 2003 e imponga ai ricercatori dell'istituzione finanziata (Università o Ente di ricerca) di depositare con un licenza d'uso in linea con i dettami della Dichiarazione di Berlino [v. punto d) delle Premesse di questo documento] una copia in formato digitale, preferibilmente nella versione finale accettata dall'editore (*post print, peer-reviewed*) o nella versione pubblicata del lavoro prodotto nell'ambito della ricerca condotta con il medesimo finanziamento, in un archivio istituzionale ad accesso aperto o, ove questo non esista, in un archivio disciplinare ad accesso aperto.

Le stesse istituzioni dovrebbero avere l'onere di vigilare sulla corretta attuazione della norma definendo al proprio interno le misure necessarie alla sua attuazione. La norma potrebbe prevedere che l'embargo della pubblicazione da parte degli editori sia regolamentato per un periodo di tempo compreso tra i 6 e i 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della pubblicazione da parte dell'editore.

La stessa norma dovrebbe favorire inoltre la pubblicazione di articoli in riviste ad accesso aperto, prevedendo che le singole istituzioni accademiche e di ricerca costituiscano uno specifico fondo per il finanziamento delle spese di pubblicazione (*Article Processing Charge – APC*). A tale proposito, nella logica dell'*Open Access* e dell'*open science*, questi lavori, le cui spese di pubblicazione sono sostenute

dalle istituzioni, dovrebbero essere resi disponibili ad accesso aperto immediatamente e dovrebbero essere depositati obbligatoriamente, al momento della pubblicazione, in archivi istituzionali o disciplinari *Open Access*. Queste condizioni d'uso dovrebbero essere definite attraverso specifiche licenze di tipo *Creative Commons* in linea con i dettami della Dichiarazione di Berlino.

La norma dovrebbe prevedere che la copia depositata negli archivi istituzionali ad accesso aperto, in base all'obbligo di legge, sia utilizzata dall'Amministrazione pubblica per le procedure di valutazione della ricerca (ad es. procedure ANVUR) nonché per le procedure di carattere gestionale interno e per quelle concorsuali (ad es. Abilitazione Scientifica Nazionale), nella logica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

a.3. Con riferimento all'art. 4 della Raccomandazione del 17 luglio 2012 che prevede che gli Stati membri di rafforzino “gli interventi di conservazione delle informazioni scientifiche, attraverso: la definizione e l'attuazione di *policy*, che includano anche l'individuazione delle responsabilità per la conservazione delle informazioni scientifiche e il relativo piano delle risorse finanziarie necessari a garantire la *curation* e la *long term preservation* dei risultati della ricerca [...]” – la nuova normativa dovrebbe prevedere che le Istituzioni accademiche e di ricerca italiane definiscano piani per la *long term digital preservation* dei propri archivi e dei relativi contenuti informativi.

a.4. Considerato che l'art. 5 della Raccomandazione del 17 luglio 2012 prevede che gli Stati membri continuino a “sviluppare infrastrutture tecnologiche che costituiscono la base del sistema di diffusione dell'informazione scientifica [...]” e considerato che in Italia ancora non è stata realizzata un'infrastruttura nazionale che possa garantire un'effettiva interoperabilità multilivello (organizzativa, tecnica, tecnologica, semantica, ecc.) tra i numerosi archivi istituzionali e tra questi ultimi e le principali banche dati nazionali della *R&S* (anagrafi nazionali della ricerca) utilizzate anche a supporto dei processi decisionali e di valutazione – la nuova normativa dovrebbe prevedere la realizzazione di una infrastruttura organizzativa e tecnologica nazionale.

a.5. Sarebbe infine opportuno realizzare presso il MIUR un punto di riferimento per il coordinamento nazionale delle politiche e delle strategie per l'*Open Access*, che potrà avvalersi anche delle competenze presenti nell'ambito delle Istituzioni accademiche e di ricerca nazionali.

*\*Documento elaborato dal sottogruppo sulla policy nazionale per l'accesso aperto (Maria Cassella, Roberto Caso, Paola De Castro, Antonella De Robbio, Riccardo Porro, Massimiliano Saccone, Luciana Trufelli).*

La Task Force Italiana del progetto MedOANet è costituita da

*Danila Baldessari, Telethon Italia*

*Lorenzo Benussi, MIUR*

*Stefano Bianco, INFN*

*Roberto Caso, Università degli studi di Trento*

*Maria Cassella, Università degli studi di Torino*

*Anna Grazia Chiodetti, INGV*

*Paola De Castro, ISS*

*Roberto Delle Donne, Università degli studi di Napoli Federico II, Gruppo Open Access CRUI*

*Antonella De Robbio, Università degli studi di Padova*

*Paola Gargiulo, CINECA*

*Mara Gualandi, APRE*

*Ilaria Fava, CINECA*

*Damien Lanfrey, MIUR*

*Federico Morando, Politecnico di Torino*

*Riccardo Porro, Fondazione CARIPLO*

*Roberto Puccinelli*

*Massimiliano Saccone, CNR*

*Monica Sala, ENEA*

*Gabriella Scipione, CINECA*

*Donatella Solda-Kutzmann, MIUR*

*Luciana Trufelli, CNR*